

Allegato "**B**" al Repertorio n. 37923 e Raccolta n. 13315

SOCIETA' CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE A.S.D.

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO SOCIALE

ART. 1

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Società Canottieri Vittorino da Feltre A.S.D." con personalità giuridica concessa il 26 agosto 1991 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 584. E' stata fondata il 28 giugno 1883, legalmente costituita in data 30 maggio 1968, ad atto Notaio Giovanni Battista Astrua rep. N° 38810, registrato in data 1.6.1968 al n° 1356 in Piacenza. Ha sede in Piacenza, in via del Pontiere n° 29. Ha lo scopo di promuovere attività sportive e ricreative dilettantistiche, quali il canottaggio, il nuoto, il tennis, il calcio, la pallavolo e altri sport che maggiormente incontreranno la preferenza dei Soci, partecipando a manifestazioni, promuovendole nell'ambito delle Federazioni Nazionali alle quali riterrà iscriversi e delle quali osserverà e farà osservare dai soci iscritti lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi istituzionali, nonché la normativa del CONI.

Nello svolgimento delle attività sportive e ricreative, la Società fornisce prestazioni di servizi a favore dei Soci, nonché attività didattica.

La Società è apolitica e non ha scopo di lucro.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa; pertanto l'Associazione impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

DEI SOCI

ART. 2

I Soci si distinguono in:

A) Soci ordinari

B) Soci anziani

C) Soci onorari e benemeriti

D) Soci allievi

E) Soci ragazzi

F) Soci Familiari Conviventi

G) Soci atleti

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Dette categorie sono stabilite come segue:

A) Soci ordinari: sono coloro che pagano la tassa di iscrizione, la quota ordinaria e i contributi straordinari;

B) Soci anziani: sono i Soci ordinari che, compiuto il 70° anno di età, hanno almeno 15 anni di appartenenza ininterrotta alla Società desumibili dalle registrazioni informatiche della Società; essi a domanda corredata da relativa documentazione comprovante l'effettiva anzianità godono della riduzione del 35% (trentacinque per cento) nel pagamento della quota annuale dei Soci ordinari. Sono esclusi dalla riduzione gli eventuali contributi straordinari;

C) Soci onorari e benemeriti: sono quelle persone fisiche o giuridiche che, per speciali benemeritenze sportive, cospicue elargizioni o segnalati servizi, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; non sono soggetti al pagamento di alcun tributo o tassa ivi compresi gli eventuali contributi straordinari;

D) Soci allievi: sono i minori di età compresa tra il 14° e il 17° anno, maturando nel corso dell'anno sociale, essi pagano la stessa tassa di iscrizione dei Soci ordinari, ma godono della riduzione del 40% della quota annuale dei Soci ordinari; tale riduzione non si applica agli eventuali contributi straordinari.

E) Soci ragazzi: sono i minori, di età compresa tra il 6° e il 13° anno, maturando nel corso dell'anno sociale. Essi non pagano la tassa d'iscrizione; godono della riduzione del 65% della quota annuale dei Soci ordinari; tale riduzione non si applica agli eventuali contributi straordinari.

F) Soci Familiari Conviventi: sono i figli maggiorenni dei Soci, iscritti nel loro stato di famiglia e privi di redditi propri, essi godono della riduzione del 30% della quota annuale dei Soci ordinari; tale riduzione non si applica agli eventuali contributi straordinari.

Nel caso di nuclei famigliari di almeno 4 (quattro) persone il beneficio si estende al coniuge a carico convivente.

G) Soci atleti: sono coloro che vengono scelti direttamente dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della competente Commissione Sportiva, per svolgere l'attività sportivo-agonistica in difesa dei colori sociali. Possono essere esonerati temporaneamente dal pagamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale con deliberazione del Consiglio Direttivo. Terminato il periodo di attività agonistica, sono immessi nella categoria di appartenenza; se l'atleta non accetta tale trasferimento, viene dimesso d'autorità.

I Soci, iscritti alle diverse sezioni sportive, sono tesserati alle Rispettive Federazioni Nazionali delle quali osservano norme e accettano i vincoli di giustizia.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci sociali, delle modifiche dello Statuto, del regolamento Sociale e per la nomina degli organi direttivi della Associazione. purchè risulti l'avvenuto pagamento della quota dell'anno precedente.

La determinazione della tassa d'iscrizione, la quota ordinaria, inclusi adeguamenti inflattivi, i contributi straordinari ed ogni altra eventuale contribuzione societaria verrà determinata annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

I versamenti effettuati dai Soci per la tassa d'iscrizione, la quota ordinaria e i contributi straordinari sono a fondo perduto; pertanto essi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Si precisa che per il pagamento della quota sociale l'età di riferimento è quella che viene

compiuta nell'anno sociale per il quale è dovuta la quota stessa.

ART. 3

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante dovrà:

- a) essere di specchiata moralità;
- b) avere non meno di 14 anni;
- c) se figlio di soci avere non meno di 6 anni;
- d) presentare domanda scritta, controfirmata da due Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi straordinari e corredata dalla documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Comunicare il suo domicilio, a cui verranno indirizzate le comunicazioni societarie, impegnandosi a comunicarne tempestivamente ogni variazione.
- f) Accettare lo statuto ed i regolamenti societari, controfirmandoli per presa visione.

I Soci presentatori assumono la responsabilità della proposta.

L'aspirante socio minorenni deve allegare alla propria domanda la dichiarazione sottoscritta dalla persona esercente su di lui la potestà (così come risultante da stato di famiglia da allegare alla domanda) nella quale:

1) Lo scrivente assuma ogni e qualsiasi responsabilità del comportamento del socio minorenni;

2) lo scrivente assuma sia l'obbligo di soddisfare gli oneri finanziari incombenti al socio minorenni, sia l'obbligo di indennizzare la Società, come altri Soci, dagli eventuali danni arrecati agli stessi dal minore nell'ambito della Sede Sociale.

La delibera consigliare di accoglimento o di reiezione della domanda è insindacabile e inappellabile.

ART. 4

L'aspirante Socio, firmando la domanda di ammissione, si obbliga ad osservare lo Statuto, il Regolamento Sociale e le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' auspicabile che il socio intenzionato a praticare sport agonistici alle cui Federazioni Nazionali e Enti di promozione la Società risulta iscritta, lo faccia facendo parte delle squadre agonistiche della Società.

La quota sociale deve essere inderogabilmente versata, per intero, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale la quota si riferisce, fatti salvi pagamenti rateizzati deliberati dal Consiglio Direttivo.

Chi si iscrive nel corso dell'anno sociale deve provvedere all'immediato versamento della quota e tassa di iscrizione non appena ricevuta la comunicazione dell'ammissione. Le quote straordinarie determinate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, devono essere corrisposte entro il termine di volta in volta fissato.

Il mancato versamento, alla data stabilita, della quota sia ordinaria che straordinaria, determina

Il divieto di accedere alle strutture della Società, fatta eccezione per il periodo per quale il Socio ha già adempiuto.

Il divieto di accesso non viene comminato al Socio che provveda entro i 60 giorni successivi, fermo che il Consiglio Direttivo applicherà interessi di mora con modalità e nella misura che si stabiliranno prima delle scadenze di pagamento. Se, al termine dei 60 giorni, il Socio, sollecitato, non avrà provveduto al saldo della quota e della mora si applicherà l'articolo 7 dello statuto.

ART. 5

I Soci che prestano servizio militare o che si trasferiscono in altra sede per un periodo non inferiore ad un anno, possono chiedere al Consiglio Direttivo di essere considerati "Soci non frequentatori", in tal caso essi non pagano la quota ordinaria relativa al tempo di assenza, ma sono tenuti al pagamento dei contributi straordinari.

In tal periodo non possono frequentare la Società.

Il Socio "non frequentatore" ridiverrà Socio ad ogni effetto non oltre due mesi dal rientro in Piacenza, obbligandosi a darne immediata notizia alla Società. Non è concesso di usufruire dell'agevolazione di cui sopra per più di due anni consecutivi, salvo casi eccezionali rimessi alla decisione del Consiglio Direttivo. Il suddetto periodo di assenza verrà considerato agli effetti dell'anzianità.

ART. 6

I componenti del nucleo familiare dei Soci ordinari ed anziani qualora intendano frequentare la Società devono inoltrare domanda di ammissione siccome prescritto dall'art. 4 del presente Statuto.

Se accettati, sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione; pagano la quota ordinaria annuale e i contributi straordinari. In caso di reiscrizione a seguito di dimissioni volontarie, deve pagarsi la quota ordinaria annuale ed in aggiunta una penale che non potrà superare la quota sociale annua e che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I figli di Soci, che non hanno compiuto gli anni 6 possono usufruire degli impianti e dei servizi della Società, purché accompagnati dal genitore o da altro Socio maggiorenne che ne assuma interamente la cura e responsabilità.

ART. 7

Il comportamento del Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Sociali e delle disposizioni del Consiglio Direttivo, oppure tenga condotta tale da compromettere il buon andamento e il decoro della Società, viene esaminato dal Consiglio Direttivo in rapporto alla gravità materiale e morale della mancanza commessa.

Il Consiglio Direttivo stesso può comminare l'ammonizione, la sospensione temporanea o deliberare la radiazione dalla Società.

I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo sono comunicati al Socio a mezzo lettera raccomandata; il Socio, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, può interporre ricorso al Collegio dei Probiviri a mezzo di lettera raccomandata. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. Scaduto tale termine senza che sia stato presentato ricorso, il provvedimento diviene definitivo. Il giudizio dei Probiviri, la cui pronuncia dovrà avvenire nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di riesame da parte del socio, verrà deciso dal collegio a maggioranza e comunicata allo stesso socio ed al consiglio direttivo a mezzo raccomandata; la risoluzione del collegio risulta in tal modo definitiva e non ulteriormente appellabile.

Per particolari casi giudicati gravi dal Consiglio Direttivo (quali, ad esempio, la flagranza di furto o atti violenti contro le persone o contro il patrimonio sociale) o avere adito le vie giudiziali contro la Società o altri Soci per motivi dipendenti dalla vita sociale od avere procurato grave turbativa alla vita sociale) lo stesso può disporre l'immediata esecuzione del provvedimento disciplinare; pertanto la presentazione da parte dell'interessato del ricorso non produce effetto

sospensivo del provvedimento stesso, con la conseguenza che, in attesa dell'eventuale decisione del Collegio dei Probiviri, è impedito al Socio il diritto di voto.

Il secondo provvedimento disciplinare comportante la sospensione, procurerà al Socio l'automatica radiazione.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto;
- b) per radiazione;
- c) per esclusione a seguito del mancato pagamento delle quote e contributi sociali.

ART. 8

La Società, agli effetti civili e penali, risponde per casi effettivamente imputabili alla stessa a norma delle vigenti leggi.

La responsabilità personale del Socio in forza di questo Statuto esclude la Società.

DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Le Commissioni tecnico-sportive;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Possono far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri i soci di specchiata moralità. Possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti anche non soci quando ricorra la condizione prevista all'Art. 20 (venti).

Non possono far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri i Soci ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare definitiva che abbia comportato una sospensione e i soci aventi in corso provvedimenti disciplinari definitivi.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci eletti negli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente.

DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 10

L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno, una volta per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 Aprile ed una volta per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo, o comunque, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

L'Assemblea Straordinaria, tranne quando prevista per iniziativa del Collegio dei Probiviri, può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento oppure su richiesta dei Soci che in numero di un decimo degli aventi diritto al voto inoltrino domanda scritta firmata al Presidente, proponendo un ordine del giorno: in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve avvenire per avviso scritto da inviarsi ai Soci; tale avviso deve anche essere affisso all'Albo Sociale almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea, riportando, sia negli avvisi che nel comunicato, gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11

Possono prendere parte all'Assemblea, con diritto al voto, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e i contributi straordinari.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando è

presente almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei convenuti. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio. Ciascun socio presente in assemblea può essere portatore di una sola delega. La delega deve essere espressa per iscritto.

Possono essere invitati a presenziare all'Assemblea gli esponenti del CONI, delle Federazioni Sportive e i Rappresentanti della Stampa Sportiva; eccezionalmente il Consiglio Direttivo può invitare altre personalità.

ART. 12

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- 1) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- 2) eleggere tra i Soci in possesso dei requisiti richiesti:
 - a) il Presidente e il Consiglio Direttivo

 - b) il Collegio dei Revisori dei Conti

 - c) il Collegio dei Probiviri;

- 3) decidere di sottoporre i beni della Società a pegno o ipoteca e autorizzare il Presidente della Società ad atti di acquisto o permuta di immobili;

4) approvare la misura delle quote sociali annuali e dei contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;

5) deliberare su ogni altro argomento di sua competenza che sia stato posto all'ordine del giorno;

6) Approvare il Regolamento Sociale ed eventuali modifiche così come proposto dal Consiglio Direttivo;

7) nominare i soci Onorari e Benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti.

ART. 13

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

a) approvare modifiche ed emendamenti dello Statuto;

b) decidere lo scioglimento della Società;

c) decidere sugli argomenti, indicati nell'ordine del giorno, sottoposti dai Soci che abbiano chiesto la convocazione, come previsto dall'art. 10.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti.

ART. 14

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto tra i Soci presenti. Egli sarà assistito da un Segretario, pure eletto dall'Assemblea. Per controllare le votazioni l'Assemblea nominerà due scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente che ha diretto l'Assemblea, dal Segretario, dagli Scrutatori.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea; lo scrutinio segreto è prescritto per il rinnovo degli incarichi sociali.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea attraverso la votazione delle liste secondo le modalità di cui al successivo art. 22. Dura in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico.

Può essere nominato consigliere il Socio che abbia età non inferiore a 18 (diciotto) anni. Il candidato Presidente dovrà essere scelto tra i soci ordinari come definiti all'articolo 2 lettera A) ovvero tra i soci onorari e benemeriti così come definiti all'art 2 lettera C).

I consiglieri non possono rimanere in carica per più di due cicli olimpici consecutivi (otto anni complessivi), più frazione, se eletti la prima volta nel corso di un ciclo olimpico.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione insedia il Presidente secondo i risultati delle votazioni avvenute ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art. 22 ed elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente nella stessa seduta provvede alla distribuzione dei vari incarichi tra i Consiglieri. Tutte le cariche sono gratuite, ma attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Società.

La Composizione del Consiglio Direttivo, con le relative personali funzioni dovrà essere affissa permanentemente all'albo sociale.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri essi verranno sostituiti attraverso delibera del Consiglio stesso dai soci che, facendo parte della stessa lista dei Consiglieri in carica, hanno seguito gli eletti in ordine ai voti ricevuti.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri o di esaurimento dei nominativi della lista più votata si riterrà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e si procederà ad una nuova elezione dello stesso secondo quanto previsto all'art. 22.

I Consiglieri eletti nel corso di un ciclo olimpico restano in carica fino al compimento dello stesso. Durante tale periodo non potranno ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni.

Il Segretario organizza le riunioni del Consiglio Direttivo predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno in accordo con il Presidente e sentiti i Consiglieri.

Il Segretario controlla che venga data esecuzione a quanto deliberato dal medesimo, coordinando l'attività della Segreteria al fine dell'ottimizzazione del servizio.

Allorché il Segretario si trovi impedito o assente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione provvisoria con altro Consigliere.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione economica e finanziaria della Società e cura che tutti i pagamenti siano contenuti negli stanziamenti del bilancio secondo le delibere del Consiglio Direttivo che possono modificare voci di spesa presenti nel bilancio preventivo purchè non venga modificato il risultato d'esercizio, tranne nel caso in cui le entrate siano significativamente superiori a quelle preventivate.

Egli è responsabile del mandato a lui affidato e delle obbligazioni che la legge gli impone.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza del Vice-Presidente, dal Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del Presidente per discutere l'ordine del giorno da questi predisposto.

La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari formalità e termini.

Potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori lo richiedano. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili.

Le sue deliberazioni sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a semplice maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà steso verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

Ogni componente il Consiglio Direttivo, che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende decaduto dalla carica, esso verrà sostituito attraverso delibera del Consiglio stesso dal socio avente diritto secondo quanto previsto dall'art. 15.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra la Società e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- a) accoglie o respinge le domande di ammissione, accoglie le domande di dimissione e esonero temporaneo dei Soci;
- b) propone all'Assemblea la nomina di soci Onorari e Benemeriti;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari;
- d) redige il bilancio preventivo indicando gli eventuali investimenti e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nomina le Commissioni tecnico-sportive con le quali redige il programma tecnico-sportivo della Società;
- f) nomina commissioni per le varie attività societarie;

g) instaura, gestisce e risolve rapporti di lavoro con il personale necessario per l'andamento della Società: detto personale può essere scelto anche nell'ambito dei Soci e può essere retribuito;

h) indice le Assemblee;

i) stipula atti e contratti di acquisto, di appalto di opere e forniture di servizi, di vendita di beni mobili deperibili e di affitto;

j) delega il Presidente o un altro consigliere per l'esecuzione di quanto stabilito ai punti g) e i);

k) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo per le deliberazioni di ordinaria amministrazione che richiedono immediata attuazione, delibera un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, da un Vice-Presidente e dal Consigliere addetto al settore interessato che di volta in volta prende i necessari provvedimenti sui quali riferisce al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Gli Amministratori sono responsabili verso la Società ai sensi dell'art. 18 del Codice Civile.

Le dimissioni di un Consigliere, prima della scadenza del mandato, non valgono a sollevarlo dagli obblighi assunti, fino a che non sia stato sostituito negli obblighi stessi da chi subentra in sua vece.

Qualora i componenti il Consiglio Direttivo abbiano prestato fidejussioni o garanzie o abbiano anticipato somme di denaro per il funzionamento della Società, i Consiglieri di nuova nomina

possono sostituirsi nell'incarico, solo previo subentro nelle obbligazioni esistenti.

DEL PRESIDENTE

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega.

Nel corso della prima seduta a seguito della elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente assegna i vari incarichi ai Consiglieri, con esclusione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere, che vengono eletti direttamente dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 15.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e coordina le attività dei Consiglieri.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, il Vice-Presidente all'uopo delegato rappresenta legalmente la Società ad ogni effetto di legge e di Statuto.

Il Presidente ed il Tesoriere hanno i poteri di firma disgiunta per la movimentazione dei conti bancari.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice-Presidente Vicario; in caso d'impedimento di quest'ultimo le funzioni di Presidente verranno assegnate dal Consiglio Direttivo ad un altro Consigliere.

DELLE COMMISSIONI TECNICO-SPORTIVE

ART. 19

Le Commissioni Tecnico-Sportive per le varie discipline sportive della Società sono composte da tre membri tra cui un Consigliere che ne assume la Presidenza e la rappresentanza dinanzi al Consiglio Direttivo.

I Membri delle Commissioni Tecnico-Sportive sono nominati tra i soci con delibera del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono incaricate della gestione del budget loro assegnato dal Consiglio Direttivo e della preparazione morale e tecnica degli atleti; provvedono alla composizione delle squadre rappresentative; predispongono la partecipazione degli atleti alle singole gare e sottopongono al Consiglio Direttivo l'organizzazione delle manifestazioni.

I Componenti delle Commissioni Tecnico-Sportive potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo a seguito di convocazione scritta.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria che elegge anche il suo Presidente.

Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con il ciclo olimpico, controlla la gestione amministrativa e patrimoniale della Società e redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio di previsione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

I Revisori dei Conti possono essere rieletti per non più di due cicli olimpici consecutivi 8 (otto) anni complessivamente) più frazione, se eletti la prima volta nel corso di un ciclo olimpico.

Può essere eletto membro di questo Collegio il socio che abbia i requisiti previsti dalla legge per ricoprire l'incarico. Nel caso che nessun Socio disponibile ad accettare l'incarico disponga di tali requisiti, la carica di Revisore dei Conti può essere ricoperta da non soci.

La Commissione Elettorale, verificata l'assenza di Soci idonei a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ne farà tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dimissionario si attiverà tramite l'Ordine Unificato dei Commercialisti, per reperire uno o più nominativi di Professionisti da sottoporre all'Assemblea.

I Revisori dei Conti non Soci avranno diritto ad essere retribuiti per il loro lavoro secondo le tariffe in vigore per tali compiti professionali.

Quando gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo riguardano la competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, questi devono essere convocati per iscritto almeno cinque giorni prima. Inoltre, possono assistere a seguito di convocazione (verbale o scritta) alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

In caso di dimissioni di membri del Collegio dei Revisori, per qualsiasi causa intervenuta, verrà effettuata la sostituzione a cura del Consiglio Direttivo attraverso la nomina dei soci che nell'ultima elezione hanno seguito gli eletti per numero di voti ricevuti.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Revisori, si procederà alla sostituzione dell'intero

Collegio. Nel caso risulti esaurita la lista dei votati, si procederà ad una nuova elezione dei membri del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dall'art. 22.

I Revisori eletti nel corso di un ciclo olimpico resteranno in carica fino al compimento del ciclo olimpico stesso.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dalla Assemblea Ordinaria.

I probiviri non possono rimanere in carica per più di due cicli olimpici consecutivi (otto anni complessivamente), più frazione, se eletti la prima volta nel corso di un ciclo olimpico.

Nella prima riunione essi eleggono il Presidente.

Può essere eletto membro di questo Collegio il socio che abbia età non inferiore a 40 anni e almeno 10 anni di appartenenza alla Società.

Qualora venga richiesto il suo intervento, il Collegio dei Probiviri :

a) decide intorno alle controversie tra la Società e il Socio a seguito di presentazione di ricorso da parte dell'interessato;

b) decide intorno alle controversie tra gli organi sociali;

c) fornisce la corretta interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti quando vi sia controversia in merito fra i Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri, in caso di vacanza definitiva del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, senza indugio, provvede ad attivare la procedura per l'elezione dei nuovi organi sociali summenzionati, secondo quanto previsto dall'art. 22, dando alla Commissione Elettorale 60 giorni di tempo per la presentazione delle liste dei candidati.

Pertanto i Probiviri, ancorché decaduti per qualsiasi ragione, resteranno in carica finché non sarà portata a compimento dagli stessi la procedura delle nuove elezioni.

In caso di dimissioni o indisponibilità di un probiviro o dell'intero Collegio, per qualsiasi causa intervenuta, verrà effettuata la sostituzione a cura del Consiglio Direttivo attraverso la nomina dei soci che nell'ultima elezione hanno seguito gli eletti per numero di voti ricevuti.

I Probiviri eletti nel corso di un ciclo olimpico resteranno in carica fino al compimento dello stesso.

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 22

La Commissione Elettorale viene eletta dal Collegio dei Probiviri in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri stesso, resasi necessaria per il compimento del ciclo olimpico ovvero per vacanza permanente e definitiva di detti organi sociali o di membri di essi per qualsiasi causa intervenuta.

La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) membri scelti tra i soci autocandidatisi, non appartenenti ai soci atleti e ai soci minorenni.

Entro 60 giorni dal suo insediamento ed entro il 30 dicembre dell'ultimo anno in caso di rinnovo delle cariche sociali per il compimento del quadriennio olimpico, la Commissione Elettorale presenterà al Collegio dei Probiviri le liste dei candidati che abbiano i requisiti previsti dal presente statuto, in particolare:

- per l'elezione del Consiglio Direttivo potrà essere presentato un numero illimitato di liste composte secondo quanto previsto all'art. 15 e comprendenti non meno di 7 (sette) candidati, fra i quali il presidente designato che siano in possesso dei requisiti richiesti all'art. 9 e all'art. 15;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti verrà presentata un'unica lista comprendente un numero illimitato di candidati (minimo il numero dei Revisori da eleggere) che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e all'art. 20;
- per il Collegio dei Probiviri verrà presentata un'unica lista comprendente un numero illimitato di candidati (minimo il numero dei Probiviri da eleggere) che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e all'art. 21.

Qualunque socio con diritto al voto potrà presentare una propria lista elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo e potrà autocandidarsi per l'elezione a Revisore o a Probiviro avendone i requisiti richiesti.

Le liste comprendenti i candidati agli organi sociali verranno esposte all'Albo Sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, rimanendovi fino alla data della stessa.

Entro 60 giorni dalla presentazione delle liste da parte della Commissione Elettorale al Collegio dei Probiviri dovrà tenersi l'Assemblea Ordinaria dei soci che procederà alla elezione dei componenti gli organi sociali; detta Assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo in carica, ovvero dal Collegio dei Probiviri nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse vacante per qualsiasi causa intervenuta.

L'Assemblea elettorale sarà tenuta nelle giornate di Sabato e Domenica. Sarà presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale, che condurrà le operazioni di votazione e di scrutinio.

In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo risulteranno eletti, come Presidente, il candidato designato nella lista più votata e come Consiglieri i 7 candidati della stessa lista che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, tenuto conto della composizione del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 15.

Per il rinnovo totale o parziale del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri risulteranno eletti, nel numero richiesto, i candidati che hanno ottenuto più voti.

La Commissione Elettorale predisporrà un verbale con il risultato delle votazioni che sarà controfirmato dal Collegio dei Probiviri e farà parte integrale del verbale dell'Assemblea Ordinaria che ha effettuato le elezioni.

ART. 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 24

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE

ART. 25

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) da impianti sportivi e attrezzature e da tutti gli altri immobili e mobili appartenenti alla Società;
- b) dalle donazioni, lasciti, successioni, ecc.;
- c) dai trofei e premi acquisiti.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare deve risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Segretario e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali e dai contributi straordinari dei soci, da contributi di terzi e di Enti pubblici e privati;
- b) da ogni altro introito che pervenga alla Società.

DURATA E SCIoglIMENTO

ART. 26

La durata della Società è illimitata.

La Società non potrà sciogliersi che con decisione di un'Assemblea Straordinaria e con l'approvazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi la liquidazione della Società, deve nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Eventuali residui attivi risultanti in sede di liquidazione dopo aver pagato i debiti, compresi quelli verso le Federazioni Nazionali saranno devoluti al CONI oppure secondo la determinazione dell'assemblea all'ente o agli enti riconosciuti più idonei a continuare l'attività sportiva della società medesima il tutto nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dall'ente preposto al controllo.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27

La Società, in quanto affiliata alle Federazioni Nazionali, osserva e farà osservare ai propri iscritti, tesserati alle federazioni stesse, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria contenuti negli statuti federali ai quali si fa espresso riferimento.

COLORI SOCIALI E BANDIERA

ART. 28

I colori sociali sono il bianco e il rosso.

La bandiera sociale è rettangolare, a due campi di eguale misura, bianco e rosso, in campo rosso è riportato di dado bianco, il retro è tricolore.

Il guidone sociale è di forma triangolare; è rosso con striscia centrale bianca.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 29

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Firmato:

Stefano Teragni

Carlo Brunetti notaio (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MUNITO DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE

